



Ministero della Salute

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
 Ufficio 2 DGISAN
 Via Giorgio Ribotta 5- 00144 Roma

ASSESSORATI ALLA SANITA
 REGIONI E PROVINCIA AUTONOMA DI
 TRENTO
 SERVIZI VETERINARI
 Sedi
 ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA
 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
 Sedi

E p.c.

IZS Abruzzo e Molise (Teramo)

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

OGGETTO: Export Paesi terzi– ricertificazione anno 2025 e modifiche introdotte dal D.Lgs 32/21.

Si fa seguito alla circolare DGISAN n. prot. 0023661 del 04/06/2018 e alla nota 33585 del 23/11/2009, con la quale l'Ufficio scrivente ha diramato informazioni relative alla gestione delle liste export Paesi terzi e alle modalità di ricertificazione degli stabilimenti iscritti nelle medesime.

Al riguardo si rappresenta quanto segue:

1. Attività delle ACL in relazione alla “ricertificazione” degli stabilimenti inseriti in lista export Paesi terzi:

Le ACL sono chiamate a verificare la rispondenza ai requisiti GMP/SSOP/HACCP/Piani di campionamento specifici per i Paesi terzi e quindi attestare l' idoneità al mantenimento dell' iscrizione in lista tramite l' esecuzione di un sopralluogo ispettivo presso i siti produttivi da sottoporre a verifica con la compilazione del previsto verbale di sopralluogo e ad inserire il riscontro favorevole dello stesso sul portale SINVSA.

Tale attività deve essere svolta sia per gli stabilimenti inseriti in una lista la cui gestione è in capo al Ministero della Salute, sia per gli stabilimenti la cui gestione è in capo direttamente ai Paesi terzi ma che comporta adempimenti da parte delle Autorità italiane.

A tal riguardo si ricorda che tutte le liste sopra indicate sono consultabili sul sito del Ministero attraverso il seguente indirizzo: https://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_EXPORT.jsp

Compatibilmente con le attività di programmazione da parte delle singole Regioni si precisa che l'attività di cui al punto 1 è fissata entro il **30 settembre 2025**.

2) Tariffa di competenza del Ministero della Salute finalizzati all'export Paesi terzi

Il D.Lgs 32/21 (pubblicato in G.U. n.62 del 13.03.2021), che ha abrogato il D.Lgs 194/08, ha apportato modifiche per quanto riguarda il pagamento della tariffa di competenza del Ministero della Salute, per la manutenzione e l'aggiornamento delle liste di sua diretta competenza, nonché per le liste di stabilimenti che sono gestite e pubblicate dalle Autorità di Paesi Terzi per gli impianti che sono abilitati all'export direttamente dalle Autorità competenti del Paese Terzo, previo invio da parte dello scrivente

Ufficio di un "pre-listing" di stabilimenti autorizzati dal Ministero della Salute.

Si rappresenta, pertanto che per il mantenimento in liste export è posta a carico dell'operatore, per ogni stabilimento/anno e per Paese/anno, la tariffa di 100,00 euro prevista nell' All.1, sez.5, lettera c), del succitato decreto, da pagare entro il 30 giugno 2025

Per il pagamento della suddetta tariffa è prevista come unica modalità di pagamento l'utilizzo della piattaforma informatica [PagoPA](#) indicando nella casella CAUSALE* esclusivamente le seguenti informazioni: (numero di riconoscimento dello stabilimento seguito da -2025) es.: **(CEIT 12345-2025)** questo significa che non si possono effettuare pagamenti cumulativi per più siti produttivi ma devono essere effettuati singolarmente per ogni stabilimento.

Si precisa che dal corrente anno poiché lo scrivente Ufficio ha la possibilità di scaricare i report dalla piattaforma PagoPa, gli utenti non sono più tenuti al caricamento della ricevuta del pagamento sulla piattaforma SINVSA

In fase di ricertificazione si richiede che venga effettuata da parte delle ACL la verifica circa la regolarità dell'avvenuto pagamento da parte dell'osa negli anni; 2024 (attività 2023) e 2025 (attività 2024) dandone riscontro sul verbale di sopralluogo.

Il pagamento della tariffa, infatti, è condizione necessaria per il mantenimento degli stabilimenti nelle liste export, tanto quanto la presenza dei previsti requisiti strutturali /gestionali-

L'Autorità Competente Locale potrà concludere favorevolmente l'iter di ricertificazione, comprensiva della registrazione sul portale SINVSA solo in presenza di tutti gli elementi sopra riportati; inoltre l'evidenza del mancato pagamento comporta l'immediata sospensione del rilascio dei certificati da parte dell'ACL per l'esportazione.

Entro il mese di novembre 2025 lo scrivente Ministero procederà alla revisione delle liste degli stabilimenti pubblicate sul sito sulla base delle "ricertificazioni" caricate in SINVSA.

Si precisa infine che il pagamento della tariffa suddetta non è dovuto per il corrente anno per le ditte autorizzate all'export solo per carni e prodotti a base di carne suina in Paesi Terzi verso i quali non è possibile esportare tali prodotti, in conseguenza dell'adozione di restrizioni adottate in relazione alla situazione epidemiologica relativa alla *Peste Suina Africana* (PSA) sul nostro territorio nazionale.

Si confida nella piena collaborazione di codesti Assessorati nel fornire la massima diffusione della presente nota agli operatori di settore e alle aziende interessate, al fine di consentire alle stesse di adempiere a quanto prescritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 2

*Dr. Pietro Noè

* "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993"